Copyright (C) 2002 FSF Europe, e.V., Villa Vogelsang, Antonienallee 1, 45279 Essen, Germany Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

(Versione italiana di Francesco Paolo Micozzi – www.micozzi.it)

Preambolo

L'accesso al software determina la partecipazione ad una moderna società digitale. Al fine di consentire una partecipazione paritaria nell'era dell'informazione, la Free Software Foundation Europe incoraggia la diffusione del Software Libero, che si caratterizza per il fatto di consentire le libertà di usare, studiare, modificare e copiare il software medesimo.

Queste libertà non dipendono questioni legate allo sfruttamento commerciale. E' contro le licenze proprietarie, che sottraggono libertà contro gli interessi degli utenti e della società intera, che si pone la FSF Europe.

I bisogni degli utenti evolvono in continuazione proprio come la struttura tecnica e giuridica nella quale si trova ad esistere il software. Questo rende indispensabile, in modo costante, il supporto del software in tutti i suoi aspetti.

In tutti i casi in cui i nuovi governi o i modelli di mercato minacciano la legittimità o la incolumità del Software Libero, può apparire necessario ri-licenziare il software sotto una licenza appositamente ideata. In considerazione del numero degli autori coinvolti o delle loro competenze, quando di manifestino tali situazioni, questo contratto assicura un adeguato ri-licenziamento.

Come ogni libertà, anche la libertà sul software richiede una tutela. In un mondo globalmente connesso questo deve succedere in modo diffuso. Scoprire eventuali violazioni dei diritti dei titolari del diritto d'autore e difenderli in giudizio, è un compito arduo ma essenziale.

Questo contratto mette in grado la FSF Europe – e le sue organizzazioni gemelle – di garantire gli interessi degli autori del software libero in qualunque parte del mondo e di tutelarli davanti all'autorità giudiziaria, quando ciò si renda necessario. Gli autori sono, così, lasciati liberi dalla preoccupazione di farlo per sé stessi. In più questo contratto permette di raccogliere in unità gli interessi degli autori di tutto il mondo.

Inoltre questo contratto concede agli autori una quantità illimitata di licenze non-esclusive da parte della FSF Europe, che consente di usare e distribuire il programma in altri progetti e sotto altre licenze.

I contraenti sottoscrivono il presente contratto nella piena consapevolezza che concedendo una licenza esclusiva alla FSF Europe, e attraverso la gestione di questi diritti la FSF Europe diventa un amministratore degli interessi dell'auto-

re a vantaggio del Software Libero.

Contratto di licenza fiduciario (Versione 1.0)

Tra (depennare l'alternativa non desiderata)

(Occupazione, data di i	nascita)
	(Via)
(CAP, Città, Pro	ovincia)
(Pseudonimo, indirizzo	email)
Il titolare della licenza esclusiva,	
(Nome	o ditta)
(Sede o inc	
(amministratore de	ŕ
	,
- divenuto tale in forza di contratto decorrente dal	
- contraenti:	
- acquistato in qualità di impiegato in un rapporto lavorativo o relazione di serv	vizio
- di seguito indicato come " Benefici	ario" -
E la	
Free Software Foundation Europe,	
Villa Vogelsang,	
Antonienallee 1,	
45279 Essen,	
Germany	
- di seguito indicata come "FSF Eur	оре" -
- Seguono gli estremi del contratto:	
Articolo 1 – Paesi con sistema di "Copyright"	

alla FSF Europe il copyright sui programmi per elaboratore elettronico e sugli altri materiali che possono essere coperti da copyright in quei Paesi in cui ciò possa legalmente avvenire (i Paesi che seguono la tradizione del "Copyright" sono, ad esempio, USA, Inghilterra etc.).

Articolo 2 – Altri Paesi

- (1) Con riferimento all'oggetto descritto dall'art. 3, nei Paesi in cui non è possibile trasferire il copyright come indicato nell'art. 1 (ad esempio nei Paesi come la Germania, la Francia, l'Italia, il Benelux etc.), il beneficiario concede in esclusiva alla FSF Europe i seguenti diritti e licenze:
 - 1. diritto di creare copie originali o modificate dell'opera;
 - 2. il diritto di ridistribuire l'opera in originale o in forma modificata;
 - 3. il diritto di rendere l'opera disponibile in rete, in particolare in internet o fornendo la possibilità di scaricare l'opera, in originale o nelle versioni modificate;
 - 4. il diritto di autorizzare terzi a creare opere derivate del Software, o di lavorarci sopra e commissionare cambiamenti o eseguirli da sé stessi.
- (2) Restano impregiudicati da questo contratto i diritti morali o personali del beneficiario.
- (3) La European Copyright Directive stabilisce che i programmi o il codice, che sia stato sviluppato e scritto in costanza di relazione lavorativa, debba considerarsi di proprietà esclusiva del datore di lavoro, salvo che sia diversamente disposto con apposita pattuizione tra datore di lavoro e dipendente. Il Beneficiario è consapevole di tali previsioni e perciò assicura, dichiara e garantisce che il Software è libero da ogni diritto esclusivo del proprio datore di lavoro.

Articolo 3. Oggetto

(1) I diritti e le licenze concesse negli artt. 1 e 2 sono estesi al "Software" nella
sua interezza. Al fine interpretativo di questo contratto per "Software" deve
intendersi ogni programma per computer, ogni parte del programma che possa
essere tutelata dalle norme sul copyright ed ogni modifica del programma per
elaboratore elettronico che sia stata sviluppata o programmata dal Beneficiario
e che viene meglio specificata qui di seguito, o che sia descritta nell'Allegato A
di questo Contratto datato e sottoscritto dai contraenti:

(2) I diritti e le licenze concesse tramite questo contratto dal Beneficiario devono includere anche gli sviluppi futuri, le correzioni degli errori o dei difetti ed ogni altra futura modificazione oltre alle opere derivate del software sulle quali il Beneficiario abbia la piena titolarità dei diritti di copyright. Ciò nonostante i diritti e le licenze concessi da questo contratto non riguardano anche le parti distinte delle modifiche di cui sopra, che non possano considerarsi derivate dal programma per elaboratore e che debbano, invece, considerarsi come software originale ed indipendente.

Articolo 4. Diritti della FSF Europe e il ritrasferimento di licenza non esclusiva

- (1) La FSF Europe può esercitare a suo nome i diritti e le licenze qui concesse. Inoltre la FSF Europe è autorizzata a diffidare i terzi dall'utilizzo del software e proibire ogni uso illecito, o che contravvenga al copyright, del Software, ed ha la facoltà di tutelare in nome proprio tutti i diritti ad essa spettanti sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La FSF Europe ha, inoltre, la facoltà di conferire ad altri soggetti l'esercizio dei diritti della FSF Europe sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale.
- (2) FSF Europe riconosce al Beneficiario una licenza illimitata non-esclusiva e senza limitazioni territoriali o temporali sul software. L'estensione dei diritti e della licenza raccoglie ed include tutti i diritti e le licenze meglio specificate agli artt. 1 e 2. La FSF Europe, inoltre, riconosce al Beneficiario gli ulteriori diritti non esclusivi e trasferibili di usare il Software perché venga rilasciato sotto altre licenze. Questo ritrasferimento non limita l'efficacia della licenza esclusiva sul Software della FSF Europe ed i diritti ad essa spettanti in base agli artt. 1, 2 e 3.
- (3) La FSF Europe può esercitare i diritti e le licenze concessegli in senso conforme ai principi del Software Libero. La FSF Europe garantisce che i diritti e le licenze ad essa trasferiti saranno esercitati in stretta osservanza delle regole imposte dalle licenze Libere, in particolare dalla GNU General Public License o nei limiti in cui sia necessario per soddisfare i principi del Software Libero dalla GNU Lesser General Public License, entrambe nelle versioni correnti. Nell'ipotesi in cui la FSF Europe dovesse violare le previsioni di queste licenze Libere, tutti i diritti e le licenze concesse da questo contratto cesseranno di avere efficacia e torneranno immediatamente nella piena disponibilità del Beneficiario.
- (4) Il trasferimento dei diritti e delle licenze specificate agli artt. 1 e 2 non sono passibili di restrizioni territoriali e, pertanto, si applicano in qualunque luogo ed in qualunque tempo.

Articolo 5. Miscellanea

(1) Con riferimento alla successione dei diritti derivanti da questo accordo, si applicano le norme vigenti, salvo che questo contratto disponga diversamente. In caso di morte del Beneficiario, la concessione di diritti esclusivi continua in capo ai suoi eredi. Nell'ipotesi in cui vi siano più eredi, essi eserciteranno i diritti a loro spettanti mediante soggetto appositamente incaricato.

(2) La sede giudiziale per ogni contror questo contratto è quella di Amburgo, in	,
,	,
(Beneficiario)	(FSF Europe)